



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 640/14/CONS

**ELEZIONI DEL 23 NOVEMBRE 2014 PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.
ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR
MAURIZIO MAZZANTI (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la delibera n. 140/14/CONS del 2 aprile 2014, recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 180 del 24 settembre 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna n. 291 del 29 settembre 2014, recante “*Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21*”;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella riunione di Consiglio del 23 settembre 2014, ha deciso che la campagna elettorale relativa al rinnovo del Consiglio regionale e

del Presidente della Regione Emilia Romagna trovi disciplina nella citata delibera n. 140/14/CONS stante l'identità del tipo di consultazione e l'estensione meramente locale della stessa;

CONSIDERATO che tale decisione è stata comunicata all'Assemblea legislativa e al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna in vista degli adempimenti di competenza;

VISTO l'esposto presentato in data 17 novembre 2014 dal signor Maurizio Mazzanti, candidato alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna con "Liberi cittadini per la regione Emilia Romagna", nei confronti della Società Sky in ragione del confronto televisivo tra candidati alla Presidenza della Regione Emilia Romagna programmato dalla testata SkyTg24 per il giorno 19 novembre 2014. In particolare, le doglianze del segnalante investono le modalità di realizzazione del confronto medesimo asseritamente in violazione delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il signor Mazzanti, infatti, rileva come l'invito rivolto solo a quattro dei sei candidati alla competizione per l'elezione del Presidente della Regione sia in palese violazione delle norme in materia di *par condicio* elettorale e, segnatamente, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata n. 28/2000. L'esponente ha, pertanto, sollecitato l'intervento dell'Autorità per assicurare il rispetto delle predette disposizioni;

VISTE le controdeduzioni presentate dalla società SKY con la memoria trasmessa in data 18 novembre 2014 (prot. n. 58597) in riscontro alla richiesta formulata dall'Autorità in data 17 novembre 2014 (prot. n. 58336);

CONSIDERATO che la Società, nella propria memoria, ha rilevato quanto segue:

- in via preliminare si eccepisce l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'esposto in quanto lo stesso ha ad oggetto non già un'asserita, intervenuta violazione, quanto l'eventualità che una violazione si realizzi: la normativa in materia di *par condicio* non consente interventi preventivi, soprattutto in materia di informazione;
- la norma citata dall'esponente, art. 2, comma 3, della legge 28/2000, si riferisce ai programmi di comunicazione politica e non a quelli di informazione: il richiamo è pertanto del tutto inconferente;
- la legge n. 28/2000 non disciplina i programmi di informazione in periodo non elettorale;
- l'art. 1, comma 5, della delibera n. 140/14/CONS opera un rinvio ai principi in materia di informazione sanciti nel Testo unico i quali non possono che essere interpretati in senso conforme alla lettura autorevolmente offerta dalla Consulta secondo cui le disposizioni che regolano la comunicazione politica non si applicano all'informazione; pertanto, l'esponente non può lamentare il suo mancato invito ad uno specifico programma informativo;

- tuttavia, fermi i rilievi giuridici svolti, Skytg24 ha comunque rivolto al signor Mazzanti uno apposito invito a partecipare, insieme all'altro candidato Presidente, signora Quintavalla, ad un ulteriore programma informativo relativo al confronto tra candidati alla Presidenza della Regione Emilia Romagna ricevendo *“un incondizionato rifiuto”*;
- l'Autorità, in presenza di fattispecie una simile, ha già archiviato un esposto presentato nei confronti di Sky con la delibera n. 134/13/CONS assumendo che il principio di parità di trattamento sia rispettato qualora venga realizzato *“un ulteriore programma informativo relativo al confronto tra candidati alla Presidenza della Regione”*;
- la società chiede, per le motivazioni espresse, l'archiviazione dell'esposto.
- in allegato alla memoria, Sky ha altresì trasmesso lo scambio di messaggi mail intervenuto tra la redazione di Skytg24 e il signor Mazzanti dal quale risulta che la redazione, in data 12 novembre, aveva rivolto un invito al signor Mazzanti a prendere parte ad un confronto con la candidata Quintavalle lunedì 17 o martedì 18 *“in una mezz'ora compresa tra le ore 15 e le ore 17...con le medesime garanzie di equilibrio, chiarezza e pari opportunità”*. Il signor Mazzanti, con una mail in data 15 novembre, dichiara la propria sorpresa per l'esclusione dal confronto programmato in data 19 novembre sottolineando come la proposta formulata non risponda alle prescrizioni della legge n. 28 del 2000 e insistendo per l'inserimento nel programma in onda 19 novembre;

CONSIDERATO che la società Sky, con una comunicazione pervenuta in data 19 novembre, ha dichiarato di aver nuovamente invitato il signor Mazzanti e la signora Quintavalla ad un programma informativo in onda su Skytg24 il 20 novembre: tuttavia, come successivamente comunicato, il signor Mazzanti non ha risposto all'invito e al programma ha invece preso parte il signor Piergiorgio Alleva, candidato della lista “L'Altra Emilia-Romagna”, in rappresentanza della signora Quintavalla;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private locali, con la

delibera n.140/14/CONS tenendo conto del fatto che le campagne medesime interessano un ambito meramente locale;

CONSIDERATO, quanto all'emittenza radiotelevisiva nazionale privata, che ai sensi dell'art. 1, comma 5 della citata delibera n. 140/14/CONS, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private – non soggette agli obblighi di *par condicio* elettorale in relazione alla suddetta consultazione regionale – sono comunque tenute al rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità: in particolare, *“i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155/2002, ha affermato che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”* e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i confronti tra candidati alla Presidenza della Regione sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni di campagna elettorale, e richiedono dunque che sia attuata una effettiva parità di trattamento, al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla Presidenza della Regione, garantendo parità di condizioni nella realizzazione dei confronti medesimi;

PRESO ATTO della condotta autonomamente assunta dalla società Sky già in data 12 novembre 2014 nel senso di rivolgere un invito al signor Maurizio Mazzanti e alla signora Quintavalla, candidati alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, a partecipare ad un confronto in una data precedente a quella fissata per il confronto tra i quattro candidati (19 novembre): tale confronto, secondo quanto dichiarato dall'emittente, si sarebbe svolto secondo le medesime modalità e le domande da rivolgere ai due candidati avrebbero investito le medesime tematiche previste per il confronto del 19 novembre;

RILEVATO che, nonostante il rifiuto manifestato dal signor Mazzanti a prendere parte ad un confronto distinto da quello programmato per il 19 novembre, la società Sky ha comunque rivolto allo stesso e alla candidata signora Quintavalla un ulteriore invito a prendere parte ad una trasmissione di informazione su temi di attualità della cronaca nazionale e locale in data 20 novembre e che allo stesso ha preso parte solo il signor Piergiovanni Alleva, capolista, in rappresentanza della candidata Quintavalla, oltre ad altri ospiti non candidati;

RITENUTO che il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i candidati alla Presidenza della Regione deve essere temperato con l'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, costituzionalmente garantita;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Sky Italia, per le ragioni esposte, non integri una violazione dei menzionati principi come enunciati all'art. 1, comma 5, della delibera n. 140/14/CONS avendo la testata assunto iniziative

tese ad assicurare la presenza in un confronto o in un programma di approfondimento informativo anche del candidato signor Mazzanti;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla Società Sky Italia srl ed è comunicato al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani